

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 giugno 2025.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024. (25A04062) Pag. 1

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 7 luglio 2025.

Scioglimento della «Consorzio di cooperative A.A.C. Group cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A04083) Pag. 1

DECRETO 7 luglio 2025.

Scioglimento della «A.A.C. - Aurea Assistenza e Cura Lombardia società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A04084) Pag. 3


DECRETO 15 luglio 2025.

Nuove specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive. Differimento del termine di attuazione. (25A04104) Pag. 4

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 13 dicembre 2024.

Riparto di risorse in attuazione dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 14 maggio 2024, relativamente all'Investimento PNRR M3C2-I. 2.3 «Cold ironing» consistente nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione, nonché per la fornitura di elettricità da terra e la ricarica delle navi elettriche. (25A04109) Pag. 6



DECRETO 23 giugno 2025.

Utilizzo della piazzola di recupero per elicotteri in luogo della piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi certificate per viaggi in tratti di mare nello Stretto di Messina. (25A04082) .. Pag. 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 luglio 2025.

Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza - intervento ID 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina». Approvazione II° stralcio PFTE ai fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. (Ordinanza n. 36/2025). (25A04102) .. Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina S.A.L.F.». (25A04038) .. Pag. 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Teva». (25A04040) .. Pag. 22

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A04101) .. Pag. 24

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del partito politico Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà. (25A03938) .. Pag. 24

Ministero dell'interno

Ripartizione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria. (25A04099) .. Pag. 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2025.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con PEC del 19 febbraio 2025, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2024 è pari al 5,4%;

Tenuto conto che l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, prevede, a favore del menzionato Fondo, un contributo a carico dello Stato pari ad euro 1.032.914,00;

Vista l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da euro 9.083.145,06 ad euro 9.573.634,89.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in euro 1.032.914,00.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 867

25A04062

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 luglio 2025.

Scioglimento della «Consorzio di cooperative A.A.C. Group cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed



integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative

delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0046235 del 14 marzo 2025, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite in atti con nota del 1° aprile 2025, prot. d'ufficio n. 0059701, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 16 giugno 2025, comprensiva del modulo



di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio di cooperative A.A.C. Group cooperativa sociale» con sede in via Monte Peralba n. 1 - 20138 Milano (MI) - C.F. 10584770969, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. dott. Giovanni Cinque, nato a Roma (RM) il 23 ottobre 1978 (C.F. CNQGNN78R23H501V), e domiciliato in via Donato Creti n. 57 - 40128 Bologna (BO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04083

DECRETO 7 luglio 2025.

Scioglimento della «A.A.C. - Aurea Assistenza e Cura Lombardia società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed

integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e



società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0046230 del 14 marzo 2025, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite in atti con nota del 28 marzo 2025, prot. d'ufficio n. 0056840, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 16 giugno 2025, comprensiva del modulo

di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.A.C. - Aurea Assistenza e Cura Lombardia società cooperativa sociale» con sede in via Monte Peralba n. 1, 20138 Milano (MI) - C.F. 04113430617, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. dott. Giovanni Cinque, nato a Roma (RM) il 23 ottobre 1978 (c.f. CNQGN78R23H501V), e domiciliato in via Donato Creti n. 57- 40128 Bologna (BO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04084

DECRETO 15 luglio 2025.

Nuove specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive. Differimento del termine di attuazione.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,



convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale l'allegato tecnico al medesimo decreto «individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del quale «Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», come convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 26 settembre 2023, recante «Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2023), che approva le specifiche tecniche di interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, riportate nell'allegato «Specifiche

tecniche» al decreto medesimo, di cui costituiscono parte integrante;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, ove si dispone che «le specifiche tecniche (...) acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operatività del Catalogo» del sistema informatico degli sportelli unici, di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2022);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, e modificato dai regolamenti (UE) numeri 2023/435 del 28 febbraio 2023 e 2024/795 del 29 febbraio 2024, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;


Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale è istituito «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (...) un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241»;

Visto ancora l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021), come modificato dal successivo decreto del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2024);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Vista in particolare la Missione M1, Componente C1, Sub-Investimento 2.2.3 «Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)» del PNRR;

Vista la comunicazione con la quale in data 26 luglio 2024 Unioncamere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, ha reso nota l'operatività del catalogo;

Viste le note prot. n. 126/WAP/AD-ld-25 e prot. n. 1574/C11AP-C14ADI, con le quali, rispettivamente, l'ANCI, nella persona del segretario generale, e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella persona del Presidente, hanno esposto il proprio auspicio verso una proroga del termine per l'attuazione delle nuove specifiche tecniche, al fine di «procedere con l'adeguamento in modo armonico, evitando una possibile impasse amministrativa che potrebbe avere ripercussioni negative sul tessuto imprenditoriale italiano»;

Valutata l'opportunità di assentire alla richiesta di proroga formulata dagli enti territoriali;

Ritenuta altresì la necessità di individuare un lasso temporale di differimento del termine di attuazione delle nuove specifiche tecniche compatibile con l'esigenza di non compromettere la positiva conclusione dei progetti avviati a valere sulle menzionate linee di investimento previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuto pertanto di poter determinare detto lasso temporale nella misura di sette mesi;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, espresso con nota protocollo n. 10573 del 13 maggio 2025;

Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota protocollo n. 11857 del 28 maggio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta del 19 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di attuazione

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 26 settembre 2023, recante «Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2023), le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2025

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

25A04104

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 13 dicembre 2024.

Riparto di risorse in attuazione dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, relativamente all'Investimento PNRR M3C2-I. 2.3 «Cold ironing» consistente nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione, nonché per la fornitura di elettricità da terra e la ricarica delle navi elettriche.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014,



n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visti gli *operational arrangements* fra la Commissione europea e l'Italia del 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024;

Vista la «Missione 3» rubricata «Infrastrutture per una mobilità sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;

Visto che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitività, capacità e produttività dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale della mobilità via mare dei passeggeri e delle merci;

Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3, l'investimento PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», consistente «nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale (banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione. In linea con il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, la fornitura di elettricità da terra consente anche la ricarica delle navi elettriche»;

Visto che per tale investimento sono previsti una *Milestone* (M3C2-7 con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli appalti per la costruzione di almeno quindici impianti di «Cold ironing» in almeno dieci porti, e un *target* (M3C2-12 con scadenza al 31 marzo 2026) relativo all'entrata in funzione di almeno quindici infrastrutture di «Cold ironing» in almeno dieci porti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164 - di variazione della tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che, per la realizzazione della misura M3C2-I.2.3, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse finanziarie per complessivi 400 milioni di euro, di cui 178, 13 milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di euro per nuovi progetti;


Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali;

Visto che nel PNRR, alla Misura M3C2-I.2.3 «Cold ironing» è associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo climatico;

Visto il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio fi-



nanzamento che richiede da una parte che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e dall'altra - secondo la nuova interpretazione dell'UE - che i progetti PNRR e i relativi *target* non siano cofinanziati a valere su altri fondi di fonte europea;

Visto altresì il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 sopra citato e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;

Visto il Sistema di gestione e controllo PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'amministrazione;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Considerato, pertanto che al settore portuale risultano destinate complessivamente risorse per 2.860 milioni di euro, ripartite in annualità come di seguito indicato:

a) «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) «Aumento selettivo della capacità portuale», per complessivi 390 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

c) «Ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale», per complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

e) «Elettificazione delle banchine (*Cold ironing*)», per complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualità come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col quale è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo, per un importo complessivo di mln euro 2.835.630;

Visto il decreto ministeriale n. 101 del 13 aprile 2023, con il quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37 milioni di euro di cui 14,37 milioni sull'annualità 2025 e 10 milioni sull'annualità 2026;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 19 del «Codice dei contratti pubblici» che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità n. 134 del 4 novembre 2024 che istituisce un gruppo di lavoro sul *Cold ironing*, il quale ha trasmesso una relazione finale sull'ammissibilità degli interventi al finanziamento PNRR;

Considerata l'esigenza di avviare le attività di finanziamento in tempi compatibili con i termini di cui alla linea d'investimento M3C2-2.3.;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come gli allegati.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse destinate alla Misura M3C2 - I.2.3 «*Cold ironing*», di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, n. 164, sono ripartite tra gli interventi e assegnate ai soggetti attuatori individuati nell'allegato I per l'importo totale di euro 305.590.639,26, di cui euro 186.520.639,26 euro a valere sulle nuove risorse PNRR ed euro 119.070.000,00 euro di progetti in essere.

2. Al fine di assicurare l'adempimento previsto negli *operational arrangements* di cui all'*Annex* al decisione di esecuzione del Consiglio (CID), relativo alla redazione del *report* del valutatore indipendente richiesto dai meccanismi di verifica per i *target* finali delle misure PNRR, le spese necessarie a garantire la nomina e le prestazioni del valutatore indipendente sono ammissibili a valere sulle risorse residue della ripartizione di cui al comma 1.

Art. 3.

Attuazione degli interventi


1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'art. 2 sono finalizzate alla realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nelle banchine delle aree portuali e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione.

2. In ottemperanza al *target* M3C2-12, le infrastrutture di «*Cold ironing*» di cui all'allegato I dovranno entrare in funzione entro il 31 marzo 2026, garantendo dunque la realizzazione completa del progetto e la funzionalità dei medesimi interventi.

3. I soggetti attuatori di cui all'allegato I al presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nel rispetto delle relative condizionalità e nei tempi previsti dal PNRR, nonché delle eventuali ed ulteriori condizionalità prescritte dall'amministrazione titolare dell'intervento.

4. I soggetti attuatori di cui all'allegato I sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, una relazione sul principio «*Do no significant harm*» di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 rispettando la guida operativa di cui all'allegato II e il *format* di relazione ivi contenuto.

5. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT e i soggetti attuatori, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, stipuleranno, nel caso di nuovi progetti, ovvero integreranno, per gli interventi già finanziati dai decreti ministeriali n. 330



del 13 agosto 2021 e n. 101 del 13 aprile 2023, accordi procedimenti ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Divieto di doppio finanziamento

1. I soggetti attuatori attestano che gli interventi finanziati non sono, né saranno oggetto di ulteriori finanziamenti europei diversi da quelli di cui alla Misura M3C2 - I.2.3 del PNRR. I soggetti attuatori assicurano, in particolare, che i *target* relativi agli interventi di cui all'allegato 1 siano conseguiti esclusivamente con fondi del *Recovery and resilience facility*.

2. Qualora i soggetti attuatori intendano richiedere, a qualunque titolo, cofinanziamenti europei per interventi connessi o complementari a quelli di cui all'allegato 1, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così da consentire all'Amministrazione di avviare le necessarie interlocuzioni con le competenti strutture dell'UE.

Art. 5.

Obblighi dei soggetti attuatori

1. Le Autorità di sistema portuale, in quanto soggetti attuatori degli interventi e assegnatarie delle risorse di cui all'art. 2 sono tenute a:

a. impiegare le somme oggetto del finanziamento esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;

b. avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;

c. concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;

d. portare a conoscenza della competente Direzione e dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;

e. realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del «*Do no significant harm*» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, «*Do no significant harm*»), come aggiornata dalla circolare Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024 n. 22, e successivi aggiornamenti, e al principio del «*tagging*» climatico»;

f. rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di

genere e le eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;

g. mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;

h. realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a finanziamento, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;

i. comprovare il conseguimento dei *target* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGiS della documentazione probatoria pertinente;

j. rispettare le tempistiche previste e le modalità per la presentazione della rendicontazione in linea con il Si.Ge.Co PNRR adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

k. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, prima di rendicontarle alla competente Direzione e all'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero;

l. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'amministrazione responsabile;

m. identificare il progetto con un codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato in ogni documento amministrativo e contabile;

n. adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

o. presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

p. agevolare e rispettare gli oneri di monitoraggio della Misura M3C2 I.2.3 per come previsti dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. PNRR MIT;

q. presentare, in sede di rendicontazione, un'auto-certificazione che attesti che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di finanziamento;

r. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

s. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241;

t. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini



della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, punto 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

u. garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e regolamento (UE) 2021/241 art. 22; regolamento (UE) 2021/241 art. 9];

v. rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 in tema di «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC» ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilità;

w. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel decreto legislativo n. 50/2016 e n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;

x. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9 punto 4 del citato decreto-legge n. 77 del 3 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

y. inoltrare le richieste di pagamento all'amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

z. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/2041.

Art. 6.

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 2 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle condizioni richieste per lo specifico investimento.

2. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte dei soggetti attuatori, inoltrate alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

a) il 30% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento e presentazione di autodichiarazione attestante l'assenza del doppio finanziamento;

b) una o più quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema ReGiS fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento;

c) una quota a saldo dell'importo del finanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento nonché previa presentazione di analitica rendicontazione.

Art. 7.

Verifiche


1. Ai fini dell'*audit* e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 2.

3. I soggetti attuatori dovranno conservare tutta la documentazione e consentirne l'accesso, assicurando l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4. I soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 dovranno mostrare in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti: «Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*».

5. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla revoca parziale o totale dei finanziamenti.



Art. 8.

Revoca del finanziamento

1. Il provvedimento di assegnazione del finanziamento può essere revocato nei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento, entro i termini previsti, del *target* previsto dalla misura oggetto del presente decreto;

b) in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto;

c) violazione del principio DNSH e *tagging* climatico;

d) qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi e secondo le modalità previste;

e) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

f) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento.

2. Nei casi di cui ai precedenti punti, la competente Direzione del Ministero comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalità di legge.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarità essenziali, non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 9.

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'assegnatario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.

2. A tal fine l'assegnatario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte a soggetti terzi.

3. L'assegnatario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, l'attuazione degli interventi si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni contenute nella normativa europea e nazionale in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 175

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto è consultabile sul portale PAT, al seguente indirizzo: https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/25197160446297118200__Odm_321_2024.pdf

25A04109

DECRETO 23 giugno 2025.

Utilizzo della piazzola di recupero per elicotteri in luogo della piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi certificate per viaggi in tratti di mare nello Stretto di Messina.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali;

Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme relative alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 45 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate «misure che consentono l'equivalenza a taluni requisiti specifici del presente decreto, purché tali equivalenze siano efficaci almeno quanto i suddetti requisiti»;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che



effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la regola III/5-2 dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2020/411, concernente le piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri (R 28), che prevede che per le navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:

«1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di una piazzola di recupero per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla risoluzione A.894(21) dell'IMO e successive modifiche;

2 Le navi ro-ro da passeggeri nuove delle classi B, C e D di lunghezza pari o superiore a 130 metri devono essere dotate di piazzola di atterraggio per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni del manuale IAMSAR (Manuale internazionale di ricerca e soccorso aeromarittimo), adottate dall'IMO con risoluzione A.892(21), e successive modifiche, e della circolare MSC/Circ.895 dell'IMO dal titolo *Recommendations on helicopter landing areas on ro-ro passenger ships* (Raccomandazioni relative alle piazzole di atterraggio sulle navi ro-ro da passeggeri)»;

Considerato che per le navi di lunghezza superiore a 130 metri, operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 45 del 2000, la previsione di una piazzola di recupero per elicotteri in sostituzione della piazzola di atterraggio per elicotteri non determina una riduzione del livello di sicurezza, in considerazione della durata limitata dei viaggi e della vicinanza di servizi di pronto intervento;

Vista la notifica inviata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto alla Commissione europea il 29 aprile 2019, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2000, con la quale è stata richiesta, in attuazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 45 del 2000, l'equivalenza della piazzola di recupero per elicotteri alla piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi di lunghezza superiore a 130 metri, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 45 del 2000;

Vista la nota Ares (2019) 3480268 del 28 maggio 2019 con la quale la Commissione europea ha chiesto al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto alcune precisazioni sulla gestione del soccorso di persone a bordo che necessitano di assistenza nei casi in cui la nave non possa ormeggiare in porto;

Vista la comunicazione integrativa del 2 agosto 2019 con la quale il Comando generale del Corpo delle capita-

nerie di porto ha fornito alla Commissione europea gli elementi interattivi richiesti con nota Ares (2019) 3480268;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 45 del 2000, che prevede che se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'amministrazione è tenuta a modificarle o a non adottarle;

Considerato che è decorso il termine di cui al richiamato art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 45 del 2000, senza che la Commissione europea abbia comunicato contrarietà all'adozione dell'equivalenza richiesta;

Ritenuto, pertanto, espletata la procedura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 45 del 2000 al fine di adottare l'equivalenza sopra richiamata;

Ritenuto, inoltre, di dover definire le condizioni di esercizio per navi che utilizzano la piazzola di recupero per elicotteri in sostituzione di quella di atterraggio;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 130 metri operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.


Installazione della piazzola di recupero per elicotteri in luogo di quella di atterraggio

1. Le navi di cui all'art. 1 possono essere dotate, in sostituzione della piazzola di atterraggio per elicotteri prevista dalla regola III/5-2.2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411, della piazzola di recupero per elicotteri prevista dalla regola III/5-2.1 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411.

Art. 3.

Annotazione nella certificazione

1. L'autorità marittima annota nella certificazione di sicurezza delle navi di cui all'art. 2 l'esenzione dall'osservanza della regola III/5-2.2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411, concernente la piazzola di atterraggio per elicotteri, previo rispetto della regola III/5-2.1 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411 concernente la piazzola di recupero per elicotteri.



Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2025

Il Ministro: SALVINI

25A04082

PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 luglio 2025.

Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza - intervento ID 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina». Approvazione II° stralcio PFTE ai fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. (Ordinanza n. 36/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati membri con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, rendendo l'economia e la società europea più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide ed alle opportunità della transizione verde e digitale;

la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota prot. LT161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato la valutazione del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia, successivamente aggiornato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza che individua, tra le altre, la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3 - M1C3I4.3 denominata «*Caput Mundi. Next Generation EU* per grandi eventi turistici», con un investimento complessivo di 500 milioni di euro, articolato in sei *sub*-investimenti definiti, rispetti-

vamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025 - Dalla Roma pagana alla Roma cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma 4.0»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» alle singole amministrazioni titolari degli interventi, con le risorse finanziarie previste per l'attuazione del medesimo Piano, i traguardi e gli obiettivi:

30 giugno 2022: firma degli accordi per i 6 progetti tra MiTur e i beneficiari/enti attuatori;

31 dicembre 2024: almeno 200 siti culturali e turistici, successivamente ridotti a 100, la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50% dello stato di avanzamento lavori (SAL);


31 dicembre 2026: almeno 200 siti culturali e turistici la cui riqualificazione è conclusa;

il sopra citato decreto che individua il Ministero del turismo quale amministrazione centrale titolare del programma per la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» e ripartisce il finanziamento, pari a 500 milioni di euro, in n. 335 interventi, la cui responsabilità di realizzazione è assegnata a n. 10 soggetti attuatori, di seguito indicati: Ministero del turismo, Ministero della cultura, con il coinvolgimento della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, la Diocesi di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e in particolare l'art. 40, comma 1, che ha attribuito al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 2 del 24 giugno 2022, che ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, che ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come in-



dividuati dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 2 del 24 giugno 2022;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 429, prevede che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 che ha approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «programma dettagliato») di cui ai seguenti allegati:

a) allegato 1, contenente l'elenco e le schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

b) allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR;


c) allegato 3, recante concernente l'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - allegato 3;

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

l'ordinanza commissariale rep. 24 dell'8 luglio 2024;

Richiamati:

il comma 5, dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021;

c) è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;

d) [Omissis];

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società Giubileo 2025 le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

Caput Mundi rappresenta un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio turistico, archeologico ed artistico della Città di Roma e del Lazio e si configura come il maggior finanziamento mai ottenuto per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale della Capitale d'Italia, pari a 500 milioni di euro;

al fine di assicurare la realizzazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma, con deliberazione n. 227 del 27 giugno 2022, la giunta capitolina ha approvato l'elenco dei 128 interventi di competenza di Roma Capitale del valore complessivo di euro 232,135 milioni inseriti nell'Investimento «*Caput Mundi. Next Generation EU* per grandi eventi turistici», nel quale sono state, altresì, individuate le strutture capitoline responsabili della realizzazione degli interventi;

con medesima DGC n. 227/2022 del 27 giugno 2022, al fine di assicurare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, è stato approvato lo schema di accordo, sottoscritto in pari data ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Commissario straordinario, in qualità di delegato del Ministero del turismo, e da Roma Capitale, rappresentata dal direttore generale Paolo Aielli;

nell'elenco di cui all'allegato A alla citata DGC n. 227/2022, la Sovrintendenza capitolina è stata individuata quale struttura responsabile, tra gli altri, della realizzazione dell'intervento ID n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», finanziamento previsto euro 5.750.000,00;

con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 101 del 29 novembre 2022 di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 è stato approvato il nuovo piano degli investimenti 2022-2024 comprensivo degli allegati PNRR nel quale l'intervento in oggetto viene inserito come PT20221436;

Premesso, altresì, che:

il Parco di Centocelle è stato individuato come una delle potenziali sedi di accoglienza e ospitalità connesse ai grandi eventi giubilari, ragion per cui la tempestiva realizzazione dell'intervento ID 212 è strettamente funzionale alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, in quanto il sito rappresenta una delle porte di accesso al Parco;

con deliberazione di giunta capitolina n. 355 del 21 dicembre 2021 è stato approvato, su proposta dell'Assessoria all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, il Progetto di fattibilità tecnica economica «Riqualificazione complessiva del Parco di Centocelle»;

il Dipartimento tutela ambientale, competente *ratione materiae*, ha redatto un *masterplan* che affronta la dimensione complessiva del Parco di Centocelle nella sua



estensione di 126 ettari, rispondendo alle istanze dettate dalla tutela ambientale e archeologica e mettendo in coerenza le diverse iniziative progettuali del passato;

il citato *masterplan*, nel definire l'assetto del Parco di Centocelle, si concentra sui seguenti aspetti fondamentali:

i percorsi e gli accessi, con la riorganizzazione dei tracciati e dei segni esistenti, nella prospettiva di ricollegare il parco alla città e ai contesti dei diversi quartieri;

le funzioni del parco, prevedendo nuove attrezzature e servizi di supporto alla fruizione del parco;

la forestazione, attraverso la densificazione della presenza arborea e arbustiva e la piantumazione di nuove alberature che configurano un nuovo sistema di margine del parco;

in merito al *masterplan*, è stato acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma (MIC_SS-ABAP-RM 53902 del 25 novembre 2022) e il parere favorevole della Soprintendenza capitolina prot. RI/2073 del 23 gennaio 2023;

al fine di accelerare l'attuazione degli interventi nel rispetto degli obblighi temporali stringenti per il raggiungimento dei *target*/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, la Soprintendenza capitolina ha disposto di volersi avvalere dell'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di seguito «Invitalia») quale Centrale unica di committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, proceda, per conto di Roma Capitale, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura riguardante più operatori economici per l'affidamento di accordi quadro di lavori e servizi di ingegneria e architettura, suddivisi in *cluster* omogenei secondo le categorie di intervento;

in data 7 dicembre 2023 Invitalia ha trasmesso la comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore di Studio Paci Beta Consorzio stabile società consortile a r.l. con sede in Pesaro - piazzale Primo Maggio n. 9 - partita IVA 02773280413, disposta con provvedimento prot. n. 0190076 del 28 giugno 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del decreto legislativo n. 50/2016, per la conclusione di accordo quadro AQ1 - *Caput Mundi sub-lotto* prestazionale 1: servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) lotto Roma 3.1 - CIG: 9712047AB7; lo Studio Paci Beta società consortile a r.l. con nota acquista dal Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale al prot. QL/83815/2024 ha comunicato la variazione di denominazione sociale da Studio Paci Beta società consortile a r.l. in Englobe società consortile a r.l. restando invariate tutte le altre componenti della ragione sociale;

al fine di garantire una attuazione sinergica e complementare tra i vari interventi relativi al Parco di Centocelle ed in coerenza con quanto previsto dal citato *masterplan*,

si è convenuto sulla intervenuta necessità di demandare al Dipartimento tutela ambientale la realizzazione dell'intervento ID n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», in precedenza attribuito alla responsabilità della Soprintendenza capitolina;

con deliberazione di giunta capitolina n. 53 del 7 marzo 2024 si è proceduto alla modifica della DGC n. 227/2022 aggiornando l'elenco dei 128 interventi di competenza di Roma Capitale inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi. Next Generation EU* per grandi eventi turistici» e attribuendo il ruolo di struttura responsabile della realizzazione dell'intervento ID n. 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina», finanziato nell'ambito del P.N.R.R. (MIC3I4.3), al Dipartimento tutela ambientale in luogo della Soprintendenza capitolina;


il Dipartimento tutela ambientale ha affidato con determinazione dirigenziale rep. QL/1728/2024 del 9 dicembre 2024 alla Englobe società consortile a r.l. (già Studio Paci Beta Consorzio stabile società consortile a r.l.), impresa mandataria del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, aggiudicatario dell'accordo quadro Invitalia, il terzo contratto specifico dell'accordo quadro relativo all'affidamento dei servizi di tecnici di progettazione, D. L. e C.S.E e indagini ambientali per l'opera PT20221436 denominata Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina - secondo stralcio funzionale: recupero e risanamento del parco su via Togliatti e incrocio con via Casilina - inserito nel patrimonio culturale di Roma *Next Generation* - «*Caput Mundi. Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

Considerato che:

l'intervento ID 212 interessa l'insieme dei terreni censiti in catasto al foglio 951, p.lle 11, 13, 14, 16, 17, 19, 125, 22, 115, 116, 117, 118, 201 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 1115, 1116; al foglio 953, p.lle 220, 270, 283, 284, 354; al foglio 956 p.lle 171, 509, 696, 697, 703, 704, 705; al foglio 957, p.lle 208, 215, 610, come riportati nell'elaborato progettuale G04 - Piano particellare di esproprio;

i terreni censiti al foglio 953 p.lle 270, 283, 284, 354 sono stati *medio tempore* acquistati al patrimonio di Roma Capitale mediante atto di compravendita a rogito notaio Ernesto D'Ippolito in Fabbrica di Roma, rep. 2185 del 6 maggio 2025, in esecuzione dell'ordinanza commissariale rep. 2024/0000051 del 4 dicembre 2024, pertanto non sono ricompresi nella definizione della superficie totale oggetto di esproprio e del conseguente valore dell'indennità di esproprio;

con riguardo all'interesse culturale del complesso immobiliare, esso ricade nel comprensorio «*Ad Duas Lauros*» ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre



1995, e risulta ricompreso nel Piano particolareggiato del «Comprensorio Centocelle *sub*-comprensorio Parco di Centocelle» approvato con del di G.R.L. n. 676 del 20 ottobre 2006;

il PFTE, oggetto del presente provvedimento, rappresenta la progettazione del secondo stralcio funzionale dell'ID 212 del Programma *Caput Mundi*, che segue pertanto il primo stralcio, approvato con ordinanza commissariale rep. 24/2024 e relativo alla riqualificazione dell'ex stazione Agip, oggi in fase di realizzazione;

il citato secondo stralcio ha come oggetto la riqualificazione e il risanamento della fascia del Parco di Centocelle che si affaccia su via Togliatti e su via Santi Romano/via Papiria, oltre che della pertinenza esterna del fabbricato oggetto del primo stralcio;

l'intervento, che interessa anche particelle di proprietà privata che saranno oggetto di successiva procedura di acquisto o di esproprio, prevede la riqualificazione di queste aree, finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e della funzionalità del parco, attualmente degradate e in parte già occupate per attività di autodemolizione, per destinarle a parco pubblico, mediante la realizzazione di accessi e percorsi di attraversamento, ai fini di attuare la rete di connessione territoriale relativa all'Ecomuseo urbano, che mette in relazione, attraverso il parco, i quartieri di Don Bosco, Torre Spaccata, Alessandrino e Centocelle;

l'attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità interessa l'intero complesso immobiliare, individuato nelle particelle catastali succitate, prevedendo la realizzazione dell'intervento in accordo con le previsioni di piano particolareggiato, da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

la stima per la determinazione del valore di mercato degli immobili, oggetto di espropriazione, risultante dall'elaborato progettuale E01 - Calcolo indennità di esproprio - è stata elaborata come segue:

(a) per le particelle aventi prospetto su pubblica via, la stima è computata sulla base della valutazione tecnico-estimativa dell'Agenzia del demanio prot. n. 14003 del 31 ottobre 2024 inerente al compendio demaniale allibrato con scheda patrimoniale RMB1507 «Area Palmiro Togliatti 499» sita in Roma nel Parco di Centocelle, acquisita dal Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale al prot. QL/92770 del 21 novembre 2024, valutazione che si riferisce alle particelle 19, 22, 125 del foglio 951, rispetto alle quali presentano caratteristiche del tutto analoghe;

(b) per le particelle non aventi prospetto sulla pubblica via, la stima è stata elaborata con il metodo della comparazione diretta, stante che in data 6 maggio 2025 è stato stipulato a rogito notaio D'Ippolito in Roma l'atto di compravendita rep. 2185, avente ad oggetto il complesso immobiliare già proprietà CDP Real Asset SGR, inclu-

so nel perimetro dell'intervento in posizione limitrofa e avente caratteristiche del tutto analoghe;

il PFTE relativo all'intervento in oggetto, redatto da Englobe società consortile a r.l., è stato acquisito al prot. QL/10164 del 29 dicembre 2024 del Dipartimento tutela ambientale;

ai fini dell'istruttoria tecnica, il Dipartimento tutela ambientale ha indetto, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, la conferenza dei servizi decisoria ad esito della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle amministrazioni coinvolte, necessari all'approvazione del PFTE, e i cui lavori si sono conclusi definitivamente in data 18 marzo 2025 con l'adozione della determinazione dirigenziale rep. n. QL/315/2025 prot. QL/24083/2025, allegata al presente provvedimento, in cui i citati pareri sono espressamente riportati;


ad approvazione avvenuta del PFTE, si procederà ad elaborare il progetto esecutivo che sarà oggetto di apposita validazione da parte del RUP con successivo verbale di validazione;

con note conservate in atti del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, sono state inviate ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, così come risultanti dalle visure catastali riportate nel Piano particellare di esproprio, le comunicazioni di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità mediante approvazione del progetto relativo all'intervento 212, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

a riguardo, dal 31 dicembre 2024 gli elaborati di PFTE sono stati depositati, per la consultazione da parte dei proprietari, presso gli uffici del Dipartimento tutela ambientale - piazzale di Porta Metronia n. 2 - presso gli uffici del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Direzione pianificazione, U.O. Espropri - viale della Civiltà del lavoro n. 10 - in Roma;

con nota QI2025/109876 del 16 maggio 2025, la U.O. Espropri del Dipartimento programmazione urbanistica ha comunicato l'avvenuto decorso - dall'ultima data di notifica ai soggetti interessati dall'avviso di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - del termine di trenta giorni previsto dalle vigenti disposizioni per la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari degli immobili interessati dal procedimento espropriativo;

nel suddetto periodo, sono pervenute dai soggetti interessati talune osservazioni, riepilogate nella tabella di seguito riportata, sulle quali sono state effettuate apposite istruttorie il cui esito è stato comunicato alle controparti e che, laddove accolte, hanno formato oggetto di revisione dell'elaborato piano particellare di esproprio:



AVVIO DEL PROCEDIMENTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	Superficie complessiva a mq.	OSSERVAZIONI PERVENUTE IN DATA	PROTOCOLLO	RISPOSTA	VALUTAZIONE
QL 3276/2025	951	125	2,3,4		06.03.2025	QL 20328	Da visura in conservatoria il soggetto non risulta proprietario dell'immobile, intestato al demanio dello stato. L'Agenzia del demanio ha comunicato che il soggetto detiene l'immobile sulla base di cessato contratto di locazione.	Inammissibile.
QL 3285/2025	951	17 e 115	-	1.998	28.02.2025	QL 18671	Disponibilità alla cessione volontaria condizionatamente ad un corrispettivo non coerente con la stima dell'immobile (€50,00/mq anziché €10.20/mq) e di ulteriori corrispettivi per i beni mobili ivi presenti e alla pulizia bonifica ripristino dell'area a carico di Roma Capitale.	L'istanza di revisione del valore di stima non è supportata da elementi idonei a confutare la stima dell'immobile effettuata sulla base della valutazione dell'agenzia del demanio; proposta cessione volontaria inammissibile perché condizionata.
QL 3289/2025	951	1116	-	1.027	28.02.2025	QL 18155	Contesta la pubblica utilità dell'intervento e chiede che l'indennità sia commisurata al valore dell'area e all'attività commerciale ivi esercitata e nonché al potenziale sviluppo dell'area stessa	Inammissibile perché adduce alcun elemento idoneo a confutare la stima dell'immobile effettuata sulla base della valutazione dell'agenzia del demanio.
QL 3296/2025 - QL 3300/2025 - QL 3303/2025	951	214	-	1.125	21.02.2025	QL 16112	Contesta la pubblica utilità dell'intervento e chiede che l'indennità sia commisurata al valore dell'area e all'attività commerciale ivi esercitata e nonché al potenziale sviluppo dell'area stessa.	Inammissibile perché adduce alcun elemento idoneo a confutare la stima dell'immobile effettuata sulla base della valutazione dell'agenzia del demanio.
QL 3308/2025	951	213	-	152	21.02.2025	QL 16102	Contesta la pubblica utilità dell'intervento e chiede che l'indennità sia commisurata al valore dell'area e all'attività commerciale ivi esercitata e nonché al potenziale sviluppo dell'area stessa.	Inammissibile perché adduce alcun elemento idoneo a confutare la stima dell'immobile effettuata sulla base della valutazione dell'agenzia del demanio.
QL 3305/2025	951	210 e 211	-	1.596	25.02.2025	QL 16751	Contesta la pubblica utilità dell'intervento e chiede che l'indennità sia commisurata al valore dell'area e all'attività commerciale ivi esercitata e nonché al potenziale sviluppo dell'area stessa.	Inammissibile perché adduce alcun elemento idoneo a confutare la stima dell'immobile effettuata sulla base della valutazione dell'agenzia del demanio.
QL 3435/2025	956	171	-	21.122	14.02.2025	QL 13702	Il soggetto intestatario fa presente che resterebbe esclusa dalla procedura una porzione residuale corrispondente alle particelle 696, 697, 703,704,705 del foglio 956 chiedendo di estendere alla suddette la procedura di esproprio.	L'istanza di estensione dell'esproprio alle particelle residue può essere accolta considerando che anche esse ricadono nella perimetrazione del masterplan del parco come da PRG.
QL 3435/2025	956	509	-	2.306	14.02.2025	QL 13702	L'intestatario catastale fa presente che con atto a rogito notaio Pollera del 21.02.2002 XXX acquistava un diritto di proprietà superficiale.	Da visura in conservatoria la particella 509 risulta intestata a XXX che risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 25.05.2010. Pertanto i diritti residui sul patrimonio sociale spettano pro-quota agli ultimi soci risultanti alla data della cancellazione: YYY 33,33%; XXX 66,67% che risulta incorporata nella società ZZZ. Pertanto, l'indennità di esproprio si ritiene spettare per 1/3 a YYY e per 2/3 allaZZZ il valore del diritto di superficie a tempo indeterminato, stante l'inedificabilità del terreno, si può considerare pari al diritto di proprietà.

a seguito delle osservazioni pervenute e dei nuovi elementi acquisiti, il PFTE è stato aggiornato da Englobe società consortile a r.l., relativamente agli elaborati G04 Piano particellare di esproprio, E01 Calcolo indennità di esproprio e E02 Quadro economico;

con prot. QL/48313 del 30 maggio 2025 il Dipartimento tutela ambientale ha comunicato all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica la necessità di attivare le procedure espropriative per l'immobile interessato dall'intervento del programma *Caput Mundi* identificato con l'ID 212, e, stante l'urgenza di concludere i lavori in tempo utile allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di dare avvio ai lavori già appaltati richiedendo, inoltre, di disporre con ordinanza commissariale l'adozione degli atti conseguenti per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 12 del decreto del



Presidente della Repubblica n. 327/2001, del PFTE, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie per l'intervento, nonché, da ultimo, per l'adozione del decreto di cui all'art. 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI							
G	00	PFTE	00	G-00-PFTE-00	Elenco elaborati	-	20/05/2025
G	01	PFTE	00	G-01-PFTE-00	Relazione generale	-	20/12/2024
G	02	PFTE	00	G-02-PFTE-00	Relazione di inquadramento urbanistico	-	20/12/2024
G	03	PFTE	00	G-03-PFTE-00	Relazione paesaggistica	-	20/12/2024
G	04	PFTE	01	G-04-PFTE-01	Piano Particellare di esproprio + allegati	-	13/05/2025
G	05	PFTE	01	G-05-PFTE-01	Piano indagini Ambientali	-	20/12/2024
ELABORATI ECONOMICI							
E	01	PFTE	01	E-00-PFTE-01	Calcolo indennità di esproprio		13/05/2025
E	02	PFTE	01	E-01-PFTE-01	Quadro Economico		20/05/2025
ANALISI DELLO STATO DI FATTO							
A	00	PFTE	00	A-00-PFTE-00	Inquadramento territoriale	varie	20/12/2024
A	01	PFTE	00	A-01-PFTE-00	Inquadramento catastale	varie	20/12/2024
A	02	PFTE	00	A-02-PFTE-00	Assi, viabilità esistente e rete dei parchi esistenti	varie	20/12/2024
A	03	PFTE	00	A-03-PFTE-00	Analisi delle funzioni e accessi all'area	varie	20/12/2024
A	04	PFTE	00	A-04-PFTE-00	Analisi intervento e contesto	varie	20/12/2024



PROGETTO ARCHITETTONICO							
PA	00	PFTE	00	PA-00-PFTE-00	Masterplan generale di progetto	varie	20/12/2024
PA	01	PFTE	00	PA-01-PFTE-00	Masterplan Stralcio 2	2000	20/12/2024
PA	02	PFTE	00	PA-02-PFTE-00	Tavola delle intenzioni	varie	20/12/2024
PA	03	PFTE	00	PA-03-PFTE-00	Zoom tematici_Piazza Casilina	500	20/12/2024
PA	04	PFTE	00	PA-04-PFTE-00	Zoom tematici_Piazza Togliatti	500	20/12/2024
PA	05	PFTE	00	PA-05-PFTE-00	Zoom tematici_Piazza Sud	500	20/12/2024
PA	06	PFTE	00	PA-06-PFTE-00	Zoom tematici_Arena e nodi	500	20/12/2024
PA	07	PFTE	00	PA-07-PFTE-00	Tavola tematismi e suggestioni	-	20/12/2024

Richiamato:

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tali deroghe [...]» e, dall'altro, che «[...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Dato atto:

dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 26 giugno 2025;

Ritenuto:

Per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di concludere l'intervento in oggetto in tempi coerenti con le celebrazioni giubilari, nei modi e nei tempi definiti nel dettaglio dal Programma *Caput Mundi*, è necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b) del Testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, l'approvazione del PFTE ai fini espropriativi, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di prendere atto dell'approvazione in Conferenza di servizi decisoria del PFTE relativo all'intervento in oggetto e dei pareri richiamati nella determinazione dirigenziale del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale rep. n. QL/315/2025 - prot. QL/24083/2025, emessa a conclusione della predetta Conferenza;

2) di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del predetto PFTE ai fini espropriativi, per la realizzazione dell'intervento ID 212 «Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina, ricompreso nella Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Programma *Caput Mundi*;

3) di approvare, conseguentemente, in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, gli elaborati del PFTE dell'intervento in oggetto, elencati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di dare atto che l'approvazione del PFTE, di cui al punto precedente, comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dell'intervento, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei lavori relativi alle stesse; le predette aree sono identificate nel Piano particellare di esproprio, allegato al PFTE, in cui è riportato il nominativo dei proprietari, secondo i registri catastali, al quale è stato inoltrato il previsto avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli



10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

5) l'avvio in urgenza dei lavori sulle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e dalla dichiarazione di pubblica utilità, in considerazione dell'esigenza di conclusione dei medesimi in tempi coerenti con lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e con quelli definiti nel Programma *Caput Mundi*;

6) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale gli uffici competenti provvederanno all'approvazione del progetto esecutivo nonché alla sua validazione;

7) di dare mandato all'ufficio competente del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica a provvedere a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento all'emissione del conseguente decreto di esproprio;

8) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 11 luglio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 36/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina S.A.L.F.».

Con la determina n. aRM - 136/2025 - 141 dell'11 luglio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nella confezione indicata.

Medicinale: RANITIDINA S.A.L.F.

Confezione: 041519012 - descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml.

25A04038

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Teva».

Con la determina n. aRM - 130/2025 - 813 del 10 luglio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOTIROXINA TEVA;

confezione: 040619013;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619025;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619037;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619049;
descrizione: «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619052;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619064;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619076;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619088;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619090;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619102;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 112 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619114;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 250 compresse in blister pa/al/pvc/al-al;

confezione: 040619126;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al-al confezione: calendario;


confezione: 040619138;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

confezione: 040619227;


descrizione: «50 microgrammi compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619239;



descrizione: «50 microgrammi compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619241;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619254;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619266;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619278;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619280;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619292;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619304;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619316;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619328;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 250 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619330;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione: calendario;
 confezione: 040619342;
 descrizione: «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;
 confezione: 040619431;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619443;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619456;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619468;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619470;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619482;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619494;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619506;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619518;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619520;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619532;

descrizione: «75 microgrammi compresse» 250 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619544;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione: calendario;
 confezione: 040619557;
 descrizione: «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;
 confezione: 040619645;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619658;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619660;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619672;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619684;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619696;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619708;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619710;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619722;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619734;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619746;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 250 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619759;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione: calendario;
 confezione: 040619761;
 descrizione: «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister monodose pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619850;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619862;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619874;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619886;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619898;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619900;
 descrizione: «125 microgrammi compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
 confezione: 040619912;



descrizione: «125 microgrammi compresse» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619924;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619936;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619948;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619951;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 250 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 040619963;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione: calendario;

confezione: 040619975;

descrizione: «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister monodose pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04040

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, sei provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 989/2025 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BUPROPIONE SUN;

2) DET PRES 990/2025 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IOFLUPANE ROTOP;

3) DET PRES 991/2025 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal SSN» del medicinale LACOSAMIDE ACCORD;

4) DET PRES 992/2025 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale METFORMINA AUROBINDO ITALIA;

5) DET PRES 993/2025 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PYLCLARI;

6) DET PRES 1000/2025 del 15 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale CRYSVITA.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A04101

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI
DEI PARTITI POLITICI**

**Statuto del partito politico
Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.**

STATUTO DEL PARTITO POLITICO
PARTITO POPOLARE DEL NORD - AUTONOMIA E LIBERTÀ



STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Costituzione


In sede di Assemblea costitutiva i Soci Fondatori sono presenti presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese per deliberare quanto segue.

Per loro espressa volontà, è da questi costituito il Partito politico denominato Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà, o in sigla PPN, per concorrere, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, alla conduzione politica del Paese.

Il Partito opererà nel rispetto assoluto della Costituzione, dell'Ordinamento dell'Unione Europea, delle Leggi - con particolare riguardo alla Legge n. 13 del 2014 e s.m.i., e del presente Statuto che i Soci Fondatori hanno approvato.

Gli iscritti, in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 460/1997, sono tenuti a non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al Partito.

Il Partito adotta il principio contabile della cassa comune.



Art. 2.

Principi

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà si riconosce nel documento «Patto di Lealtà per il Nord» che recita:

«Noi Donne e Uomini liberi delle Terre del Nord, riuniti oggi 26 giugno 2022 qui a Pontida:

- ci riconosciamo nei valori di libertà, autonomia e democrazia;
- ci riconosciamo nei valori della tradizione giudaico cristiana, nella difesa delle persone che crescono e lavorano per consentire alle future generazioni una vita libera e degna di essere vissuta;
- ci riconosciamo nei valori della solidarietà, dell'attenzione per i fragili e per i più bisognosi;
- crediamo nella sovranità sulle nostre terre e nella difesa dei nostri popoli che da secoli vivono, abitano, lavorano e faticano per garantire alla future generazioni una vita degna e libera;
- riteniamo che tutti abbiano diritto allo studio, alla crescita personale e al benessere economico;
- rivendichiamo il diritto a chiedere la più ampia autonomia di governo territoriale, così come previsto dal titolo V della Costituzione;
- rivendichiamo il diritto di chiedere la riforma della Costituzione, ai sensi dell'art. 138, per perseguire un assetto dello Stato in senso Federale, sulla base del principio della sussidiarietà;
- denunciando l'eccesso di potere dello Stato concepito ancora sul retaggio napoleonico, ormai antistorico;
- esortiamo noi stessi, e tutti coloro che saranno chiamati come amministratori a decidere nelle sedi istituzionali, a servire lealmente il mandato popolare e le istanze politiche del Nord;
- intendiamo operare contro il sistematico squilibrio fiscale che depaupera il Nord attraverso un residuo fiscale che convoglia le risorse finanziarie generate con onesto lavoro verso lo Stato centrale, uno squilibrio che provoca, attraverso un'iniqua redistribuzione dei proventi fiscali, in totale assenza di meccanismi di controllo dei beneficiari e in assenza di adozione di pratiche amministrative virtuose, un residuo fiscale negativo che non ha pari in alcuna altra realtà.

Tanto premesso,

Stringiamo il patto di lealtà per il nord

Confermiamo il nostro impegno a combattere per la difesa dei nostri valori e dei nostri diritti, e riconosciamo questa carta come riferimento fondamentale della nostra azione politica presente e futura, che mai negozierà i valori dell'Autonomia e della Libertà».

Art. 3.

Finalità

Il Partito Popolare del Nord si riconosce nei seguenti principi e obiettivi non negoziabili:

- Assetto Federale dello Stato italiano: istituzioni riformate in applicazione dell'art. 116 della costituzione. Perseguimento della riforma in senso Federale dello Stato e ampia applicazione del principio di sussidiarietà;
- Scuola regionale: creazione di un sistema scolastico regionale d'eccellenza, ispirato agli interessi strategici della Regione in ogni ambito del sapere, dalla scuola dell'obbligo al sistema universitario, con la più ampia autonomia gestionale in tutti i livelli e il più ampio collegamento con i territori e le professioni. Il sistema scolastico si ispira al rispetto per la memoria collettiva e per la conoscenza della storia delle nostre antiche città e Stati regionali; assicura alle famiglie e ai giovani il doposcuola gratuito in tutte le scuole dell'obbligo con assistenza allo studio e pratica degli sport;
- Giustizia libera e indipendente; amministrata in nome del popolo; efficiente con leggi chiare e comprensibili per i cittadini; certezza della pena; separazione delle carriere e sezione disciplinare indipendente;
- Sanità: potenziamento del modello di governo regionale, con la creazione di eccellenze diffuse in un sistema bilanciato statale e privato;
- Economia e Finanza. Riduzione dell'iniquo residuo fiscale, attraverso meccanismi di controllo sui beneficiari e sull'adozione di pratiche virtuose nelle Regioni che beneficiano del meccanismo. Appli-

cazione dell'art 81 della Costituzione e difesa del lavoro a ogni livello; difesa e promozione dell'imprenditorialità del Nord e del lavoro, con lotta alla sleale concorrenza straniera; apertura al libero mercato con regole uguali per tutti difesa del patrimonio agricolo e alimentare del Nord. Difesa della tradizione manifatturiera e industriale del Nord;

- Famiglia: politiche per la natalità; difesa della famiglia tradizionale e del diritto di non abortire; difesa della donna nei suoi diritti irrinunciabili all'interno di una società multiculturale e multirazziale;

- Politica internazionale. Sviluppo di una diplomazia internazionale a beneficio delle strategie culturali, economiche e industriali del Nord. Diritto- dovere del Nord di difendere i propri confini e le proprie strutture sociali dall'immigrazione clandestina;

- Rispetto, conservazione e tutela del patrimonio naturale e del paesaggio, come elemento fondante dell'identità del popolo e delle tradizioni economiche e sociali;

- Europa: difesa e promozione dei legittimi interessi del Nord, culturali, sociali, economici, industriali, con forte opposizione al neocentralismo di Bruxelles, a favore dell'Europa dei popoli.

Difesa della millenaria cultura greco latina e della millenaria tradizione giudaico cristiana nel pieno rispetto del principio «Libera chiesa in libero stato» contro ogni forma di cultura prevaricatrice della libertà di pensiero e di azione in nome di religioni che vogliono indirizzare e coartare la libertà dei cittadini.

TITOLO II

DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE

Art. 4.

Denominazione, simbolo e durata

Il Partito politico è denominato PARTITO POPOLARE DEL NORD - AUTONOMIA E LIBERTÀ e opera in conformità con le leggi della Repubblica italiana.

La titolarità della denominazione: «Partito Popolare del Nord» o della sigla «PPN» nonché del simbolo, sotto descritto, sono in capo al Segretario Federale *pro tempore*:

«Cerchio formato da una circonferenza di colore BLUE (Pantone 294) intersecata da una linea orizzontale, sempre di colore BLUE (Pantone 294) che divide il cerchio in due sezioni di dimensioni pari ad 1/3 dell'area sopra la linea e a 2/3 dell'area sotto la linea. Nella parte superiore della sezione è raffigurata una figura geometrica formata da due barre di colore VERDE (Pantone 3425) che si incrociano con un angolo retto, in maniera tale che entrambe risultino divise a metà.

Nella parte inferiore della sezione sono riportate una sotto l'altra e in colore BLUE (Pantone 294) le parole «PARTITO» «POPOLARE» «DEL», font «Archivio Expanded» rispettivamente di corpo 12, 18 e 12. Al di sotto di queste sono riportate, sempre una sotto l'altra e in colore VERDE (Pantone 3425) le parole «NORD» «AUTONOMIA» «E LIBERTÀ», font «Archivio Expanded» rispettivamente di corpo 40, 12 e 12. Tutte le parole sono giustificate al centro del cerchio.»

Il Simbolo è allegato alla lettera A del presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

Il Segretario Federale *pro tempore* è autorizzato, appena ricevuto il Codice Fiscale ad acquisire la disponibilità del sito internet denominato www.Partitopopolarenord.org


Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà ha durata indefinita, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Federale convocata con questo solo punto all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 5.

Sede legale

La sede legale del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà è sita in Lecco Via Roma n. 6.

Il Partito Popolare del Nord può istituire sedi in altre località a sua discrezione. Il cambio della sede legale del Partito deve essere effettua-



to, in ogni caso, con atto pubblico in osservanza del procedimento di modifica previsto dall' art 4 comma 4 del DI 149/2013.

È facoltà aprire una sede di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie (Bruxelles e/o Strasburgo).

TITOLO III L'ADESIONE AL PARTITO

Art. 6.

Adesione al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà

L'adesione al PPN è individuale.

Possano iscriversi al Partito i cittadini che abbiano le seguenti condizioni giuridiche:

- a) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) siano cittadini italiani;
- c) risiedano in una delle regioni della Repubblica italiana dove il Partito si sia organizzato ed intenda operare nel territorio della Repubblica ai sensi del successivo art. 45;
- d) accettino senza riserva alcuna i principi e le finalità espressi nel presente Statuto;
- e) rispettino le previsioni di vita democratica ed organizzativa previste dalla normativa interna al Partito;
- f) accettino di pagare la quota associativa annuale nelle forme e nelle quantità previste dagli organi competenti;
- g) autorizzino il trattamento dei dati personali al solo fine degli scopi associativi;
- h) Non ricadano nelle previsioni di cui all'art.11 del presente Statuto.

Sono espressamente vietate le adesioni collettive perché non possono garantire la libera adesione del Socio alle finalità del Partito ed il riconoscimento della legittimità delle norme statutarie che il PPN si è democraticamente dato.

Art. 7.

Prima iscrizione: i Sostenitori

La domanda di prima iscrizione come Sostenitore al PPN è rivolta alla struttura organizzativa nel cui ambito territoriale ricade la residenza anagrafica del cittadino interessato all'adesione.

La domanda di adesione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasferita d'ufficio alla struttura organizzativa di base competente per territorio.

Nel compilare la domanda di adesione il cittadino dichiara che non incorre in nessuno dei casi di cui al successivo art. 11 e accetta di rilasciare la liberatoria per il trattamento dei propri dati sensibili per le sole finalità proprie del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

La domanda può essere rifiutata ad insindacabile giudizio del Partito, con decisione del Segretario Federale.

Art. 8.

Rinnovo dell'adesione

Salvo disdetta, la tessera si intende rinnovata di anno in anno.

La disdetta va inviata per posta all'indirizzo della sede del Partito oppure, per via telematica, alla casella di posta del Partito o consegnata al proprio responsabile di struttura facendosi firmare la ricevuta.

Le disdette sono sempre accettate e decorrono dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 9.

Soci ordinari

Dopo un anno dall'iscrizione in qualità di sostenitore, l'interessato può richiedere lo status di socio ordinario.

Detta richiesta è approvata o meno dall'organo direttivo provinciale, o, in mancanza, dalla Segreteria Politica. La segreteria politica può respingere la domanda entro 30 gg dall'approvazione. La segreteria politica può ammettere allo status di socio ordinario i soci ritenuti meritevoli in deroga al termine previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Procedura del tesseramento

L'atto di iscrizione si perfeziona alle seguenti condizioni:

- (prima iscrizione) presentazione della domanda, sua accettazione, pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- (rinnovo dell'adesione) pagamento della quota associativa entro il termine del 10 gennaio.

Si rinuncia alla qualifica di iscritto mediante comunicazione scritta da inviare o consegnare al responsabile della propria struttura organizzativa, il quale rilascerà la relativa ricevuta.

Si diventa socio moroso, privo quindi dei diritti di partecipazione attiva alla vita del PPN omettendo di versare entro il termine del 10 gennaio la quota associativa.

Si perde la qualifica di iscritto se la morosità si protrae oltre la data del 31 marzo.

Il Socio moroso regola la propria posizione versando la quota sociale annuale maggiorata del 50% per il ritardo di pagamento. Alla consegna della ricevuta di pagamento della quota, maggiorata dalla sanzione, il Socio è reintegrato nella sua condizione di Iscritto con pienezza di diritti.

È diritto di ogni iscritto ricevere la tessera annuale del Partito che dà diritto di accesso e partecipazione a qualsiasi attività promosse da PPN in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La tessera è stampata ogni anno con un colore diverso al fine di semplificare il riconoscimento degli Associati nelle riunioni collettive.

Art. 11.

Incompatibilità

Non è ammessa l'iscrizione al Partito da parte di cittadini che siano già aderenti ad altri partiti o movimenti politici.

Non sono ammessi i cittadini che abbiano perso i diritti elettorali a seguito di condanna passata in giudicato.

Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 5 anni di reclusione, per reati non colposi, dopo il secondo grado di giudizio.

Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 10 anni di reclusione, per reati non colposi, dopo il primo grado di giudizio.

L'iscrizione al Partito è, altresì, incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altra realtà associativa segreta o a qualsiasi sistema valoriale che confligga con la Costituzione della Repubblica e con il presente Statuto.

TITOLO IV LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 12.

Diritti e doveri degli iscritti

Ogni socio ordinario al PPN ha i seguenti diritti:

- partecipare alle attività, alla discussione e ai processi decisionali di Partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e



di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta;

- esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e formulare critiche sia nelle sedi di Partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignità delle istanze e delle persone;

- elettorato attivo e passivo interno per tutte le cariche del Partito, secondo le norme del presente statuto;

- proporre la sua candidatura nelle elezioni di qualsiasi livello: europee, politiche, regionali, comunali, secondo le norme fissate dal presente Statuto;

- contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del Partito;

- promuovere la crescita del Partito, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali;

- diffondere la comunicazione e facilitare l'attività di proselitismo del PPN.

Ogni socio ordinario del PPN ha i seguenti doveri liberamente assunti all'atto dell'iscrizione:

- sostenere e votare tutte le liste elettorali il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico del Partito al livello competente;

- appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attività degli organismi e delle associazioni che collaborano con il PPN;

- fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del Partito;

- sostenere l'attività del PPN mediante la sottoscrizione delle quote sociali annuali.

Art. 13.

Libertà e partecipazione alla vita associativa del PPN

La libertà di parola e la partecipazione dialettica rappresentano l'essenza della vita democratica del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

L'intera vita interna è orientata alla democrazia e al confronto tra gli iscritti.

L'organizzazione dei tempi della vita interna di Partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione degli Associati.

Per consentire una maggiore partecipazione alle attività del PPN si privilegerà la possibilità di garantire la partecipazione degli iscritti agli eventi del Partito in modalità telematica.

Il PPN organizza l'elaborazione delle linee guida del Partito, il lavoro di inchiesta e la formazione politica cercando di garantire a tutti i propri iscritti il massimo grado di partecipazione.

Art. 14.

Rispetto per le posizioni di minoranza del Partito.

Il PPN è una realtà politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del Partito, impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi.

La pluralità delle posizioni può e deve esprimersi liberamente in ogni fase della vita del Partito, così come, nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

La rappresentazione delle posizioni di minoranza nel dibattito interno è garantita in tutti i livelli della vita associativa.

A tale scopo, in tutte le procedure elettive degli organi collegiali nel caso di procedure elettorali che prevedono la presentazione di liste, e, nel caso di presentazione di più liste, vengono eletti nella misura dell'80% i candidati appartenenti alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti e nella misura del 20% i candidati appartenenti alla lista che ha conseguito il secondo numero di voti. Si arrotonda al numero intero più vicino.

All'interno delle liste vengono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

In caso di parità viene eletto il rappresentante più anziano d'età.

Le liste per l'elezione dei candidati in tutti gli organi direttivi devono essere composte per il 60% da rappresentante di un sesso e per il 40% dai rappresentanti dell'altro sesso.

In caso di mancanza di candidati eletti di un sesso si procede ai sensi del presente articolo.

TITOLO V STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE

Art. 15.

Organizzazione interna - organi collegiali

Il Partito Popolare del Nord-Autonomia e Libertà è strutturato nei seguenti organi:

a) l'Assemblea Federale: l'organo sovrano del Partito composto da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti, con il potere di prendere decisioni importanti e approvare modifiche allo Statuto;

b) la Segreteria Politica: l'organo esecutivo responsabile dell'amministrazione quotidiana e delle azioni del Partito, composto da membri eletti dall'Assemblea Federale e da membri di diritto;

c) le Commissioni di Lavoro: Gruppi tematici e settoriali di componenti dell'Assemblea Federale che elaborano politiche e proposte in vari settori a vantaggio del Partito tutto.

Art. 16.

Assemblea Federale - descrizione

L'Assemblea Federale è composta dai soci ordinari regolarmente iscritti.

L'Assemblea Federale è presieduta dal proprio Presidente e ha competenza in materia di indirizzo della politica del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti.

L'Assemblea Federale – riunita anche per via telematica - esprime indirizzi sulla politica del PPN attraverso il voto di mozioni ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni sulla base di quesiti individuati dal Segretario Federale e dal Presidente.

Appena verificata la corretta costituzione dell'Assemblea Federale, il Presidente che la presiede comunica all'Assemblea chi sarà il responsabile della verbalizzazione. La verbalizzazione avverrà con strumento informatico e con una traccia scritta, a cura del verbalizzatore, delle fasi salienti dei lavori.

I lavori dell'Assemblea Federale sono aperti ai sostenitori e possono essere aperti a tutti, su proposta del Segretario Federale. Essi non hanno diritto di parola e di voto.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o su convocazione dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Viene convocata, inoltre, dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta del Segretario Federale.

L'Assemblea si intende validamente costituita se, in prima convocazione, sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, in presenza o per delega. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Ogni socio può presentare il massimo di una delega.

L'Assemblea viene convocata tramite avviso che reca l'ordine del giorno, sul sito del Partito o altro canale telematico, 48 ore prima della data della riunione.

In casi di urgenza, con decisione motivata, il Presidente può disporre la convocazione 24 ore prima.

In caso di Assemblea totalitaria, con voto unanime dei componenti, possono essere discussi argomenti non presenti all'ordine del giorno.



Art. 17.

Assemblea Federale - poteri

L'Assemblea Federale ha le seguenti potestà:

- elezione del Segretario Federale;
- elezione degli altri dirigenti federali;
- elezione degli organi di garanzia (Commissione di Garanzia-Collegio dei probiviri);
- elezione del Presidente Onorario del PPN;
- elezione della Segreteria Politica;

- può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario Federale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo Segretario Federale per la parte residua del mandato; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni per l'elezione del Segretario Federale;

- può sfiduciare e sostituire qualsiasi dirigente Federale con maggioranza assoluta dei presenti;

- l'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione "Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà". Le deliberazioni di modifica dello Statuto o del simbolo devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto;

- definizione delle linee guida politiche;

- approvazione del bilancio consuntivo;

- su proposta di un quinto dei soci, l'Assemblea può eleggere un Presidente onorario individuato in un socio che abbia maturato particolari meriti nella vita del Partito. Il Presidente onorario fa parte della Segreteria Politica e ha diritto di indicare almeno due candidati nelle liste per le elezioni Europee, Nazionali, regionali;

- l'Assemblea può attribuire il titolo di legale rappresentante anche a un socio diverso dal Segretario Federale;

- stabilisce le quote del tesseramento da ripartire con le articolazioni territoriali.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con solo questo punto all'ordine del giorno.

Art. 18.

Segreteria Politica - descrizione

La Segreteria Politica del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà è composta da:

- il Segretario Federale;
- il Vice Segretario Federale;
- il Tesoriere;
- il Presidente dell'Assemblea Federale;
- il Presidente Onorario (se eletto);
- i Segretari Regionali del Partito Popolare del Nord;
- 9 membri eletti dall'Assemblea Federale;
- il Responsabile del Tesseramento, votato dalla Segreteria Politica.

La Segreteria politica è l'organo di coordinamento e sintesi dell'attività svolta da ciascun Dirigente e il momento di verifica da parte del Segretario Federale dell'operato degli altri dirigenti federali.

Il Segretario può invitare ulteriori soci senza diritto di voto.

Art. 19.

Segreteria Politica - poteri

La Segreteria Politica ha le seguenti prerogative:

- a) detta le linee politiche, in attuazione degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea Federale;
- b) predispone le bozze di delibera da presentare in Assemblea Federale;
- c) autorizza le decisioni di urgenza;
- d) stabilisce le liste dei candidati in caso di partecipazione di elezioni di qualsiasi livello;
- e) concorre a fornire al Tesoriere Federale il quadro dei fabbisogni finanziari necessari all'attività politica ed al lavoro interno al Partito.

Art. 20.

Commissioni di lavoro

Le Commissioni di lavoro sono proposte dal Segretario Federale, approvate dall'Assemblea Federale e operano come organi tecnici nel lavoro di analisi politica e progettuale del Partito.

Art. 21.

Organizzazione interna - cariche monocratiche

Le cariche monocratiche previste dal presente Statuto sono tutte, come da disposto costituzionale, elettive ed a tempo. Tutte le cariche hanno durata triennale e decadono anticipatamente in caso di decisione dell'Assemblea Federale.

I dirigenti chiamati in sostituzione di altri dureranno in carica per il periodo residuo del triennio ordinario di mandato.

Tutte le cariche previste dallo Statuto del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà sono svolte a titolo gratuito. E' possibile rimborsare le spese sostenute e documentate da singoli soci per specifici incarichi. La carica di Tesoriere federale può prevedere una remunerazione.

Art. 22.

Presidente dell'Assemblea Federale - descrizione

Il Presidente dell'Assemblea Federale è il responsabile del corretto andamento dei lavori dell'organo di garanzia democratica.

Può essere sostituito, in caso di impossibilità temporanea, dal membro anziano dell'Assemblea o da uno designato alla bisogna dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dura in carica tre anni, ordinariamente non partecipa alle votazioni se non in caso di parità.

Il Presidente viene eletto alla prima Assemblea convocata dal Segretario Federale.

Viene eletto chi, tra i candidati, ha ottenuto il maggior numero di voti.


Il Presidente può essere sfiduciato con la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23.

Presidente dell'Assemblea Federale - poteri

Il Presidente dell'Assemblea Federale ha le seguenti prerogative:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Segretario Federale;
- c) dà e leva la parola durante i lavori;
- d) coordina il verbalizzatore per le attività di registrazione delle riunioni;



e) garantisce l'agibilità politica della eventuale minoranza in Assemblea.

Art. 24.

Segretario Federale - descrizione

Il Segretario Federale è eletto dall'Assemblea Federale e resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Al termine del mandato, viene indetta l'Assemblea Federale per eleggere il nuovo Segretario.

Il Segretario è coadiuvato dalla Segreteria politica con esclusive funzioni esecutive, composta secondo quanto fissato all'art. 18 dello Statuto.

La rappresentanza legale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà spetta, di norma, al Segretario Federale; egli rappresenta il Partito anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto del PPN, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Queste attività vengono svolte di concerto con il Tesoriere che garantisce il contenuto tecnico delle operazioni, ferma restando la responsabilità politica in capo al Segretario.

Gestisce, secondo le indicazioni dell'Assemblea Federale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, nel rispetto della legge.

In caso di sfiducia, dimissioni o morte del Segretario Federale, assume il governo del Partito il Vice Segretario per il tempo residuo del mandato.

Ogni Socio ordinario può presentare la propria candidatura a Segretario Federale.

In caso di sostituzione del Segretario Federale tutte le cariche del PPN decadono fatti salvi il Presidente dell'Assemblea Federale ed i componenti del Collegio dei Proviviri.

Art. 25.

Segretario Federale - poteri

Il Segretario Federale convoca e presiede le riunioni della Segreteria politica, può richiedere la convocazione dell'Assemblea Federale di cui concorre a fissare l'ordine del giorno.

Il Segretario dirige il Partito e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche.

Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni dell'Assemblea e della Segreteria Politica, secondo le rispettive competenze statutarie.

Propone al Presidente la Convocazione dell'Assemblea Federale fissandone l'Ordine del giorno.

Il Segretario Federale ha la rappresentanza politica del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato alla Commissione di Garanzia, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Segretario Federale può deliberare, previo parere della Segreteria politica e sentito il Segretario regionale, lo scioglimento di un Coordinamento Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Segretario Federale, può deliberare previo parere dell'Assemblea Federale, lo scioglimento di una Unione Regionale e la nomina di un commissario ad acta per la sua ricostituzione.

Nomina e revoca i Responsabili dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni di lavoro sentita la Segreteria politica.

Il Segretario Federale ha la rappresentanza legale e pertanto ha la potestà di:

- stipulare contratti e negozi di qualsiasi natura,
- aprire e gestire conti correnti e svolgere operazioni bancarie di ogni genere,
- gestire il personale,

- prestare garanzie reali e personali e presentare qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

Presenta, per mezzo del Vice Segretario o di delegati, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee, e autorizza l'uso del simbolo del Partito in tutti i casi previsti dalla Legge.

Art. 26.

Vice Segretario Federale - descrizione

Il Vice Segretario Federale è il Vicario del legale rappresentante *pro tempore* del Partito quando questi è temporaneamente indisponibile.

Per garantire questa funzione ha la firma depositata su tutti i conti correnti riferibili al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà, ed è autorizzato all'utilizzo del contrassegno del Partito per le competizioni elettorali, e per tali fini è autorizzato ad avvalersi di eventuali delegati.

Egli surroga oltre al Segretario Federale anche il Tesoriere quando questi sia indisponibile ma serve la doppia firma per determinate operazioni sui conti del Partito.

Coadiuvava il Segretario Federale nella buona gestione del Partito.

Art. 27.

Vice Segretario Federale - poteri

Ha le seguenti potestà:

- sostituisce, in caso di indisponibilità, il Segretario Federale sino ad un massimo di 120 giorni consecutivi di calendario;

- sostituisce in caso di indisponibilità il Tesoriere Federale sino ad un massimo di 60 giorni consecutivi di calendario.

Art. 28.

Tesoriere Federale - descrizione

Il Tesoriere Federale è eletto dall'Assemblea Federale all'interno della lista elettorale per tutte le cariche previste dallo Statuto, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere Federale, il Vice Segretario Federale ne assume le funzioni, notiziandone il Segretario Federale.

In caso che, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla sua carica prima del termine, il Segretario Federale designa un Tesoriere Federale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea Federale per l'elezione del nuovo Tesoriere Federale.

Nel caso di elezione di un nuovo Tesoriere Federale, l'uscente è obbligato a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo Tesoriere Federale mediante apposito verbale.


Il Tesoriere Federale è componente di diritto della Segreteria politica.

Il Tesoriere Federale è responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del PPN.

Al Tesoriere Federale è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

Per l'espletamento delle attività il Tesoriere Federale può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro.

Il Tesoriere predispone e sottopone all'Assemblea Federale un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità proprie della corretta amministrazione, nonché la bozza delle previsioni delle entrate e delle uscite, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.



Il Tesoriere cura la pubblicità dei rendiconti d'esercizio e la loro pubblicazione sul sito internet del Partito. Assicura la massima trasparenza della gestione del Partito.

Art. 29.

Tesoriere Federale - compiti e doveri

Il Tesoriere Federale ha la responsabilità tecnica della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria Politica.

Il Tesoriere Federale, in particolare:

- cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili, amministrativi e sociali e l'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.

- può effettuare pagamenti autonomamente fino a 3.000 (TRE-MILA) euro; oltre tale importo è necessaria la firma congiunta con il Segretario Federale;

- gestisce le attività contabili relative alle quote di tesseramento e/o alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni e servizi effettuate da persone fisiche o giuridiche;

- è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del PPN;

- agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario;

- predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea Federale per l'approvazione;

- predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione sul sito del Partito nei termini di legge;

- predispone il rendiconto delle spese elettorali come previsto per legge;

- richiede i rimborsi elettorali agli organi preposti a qualunque livello territoriale;

- è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;

- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;

- è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;

- provvede a tutti gli adempimenti ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge.

TITOLO VI ORGANI DI GARANZIA

Art. 30.

Organo di Revisione contabile

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà affida il compito della revisione legale dei conti ad un professionista o ad una società dotata dei requisiti di Legge.

La scelta dell'Organo di Revisione contabile è affidata all'Assemblea Federale su proposta del Segretario Federale sentito il Tesoriere Federale.

L'Organo di Revisione contabile relaziona all'Assemblea Federale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

L'incarico è oneroso e richiede la terzietà tra lo stesso ed il Partito.

Art. 31.

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Federale ed è composto da tre membri, che non ricoprono alcuna carica, i quali saranno un presidente e due membri effettivi.

Entro 60 giorni dalla celebrazione della prima Assemblea Federale, il Collegio dei probiviri si riunisce – su iniziativa del Vice Segretario Federale – ed elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è la seconda ed ultima istanza per le azioni disciplinari mosse contro gli associati che sono di competenza delle Commissioni di garanzia regionali.

Il Collegio dei Probiviri valida tutte le liste elettorali prima della loro presentazione formale per verificare che non vi siano candidati in grado di nuocere al buon nome del Partito.

Si esprime sulle controversie tra soci.

Art. 32.

Funzionamento del Collegio dei Probiviri

È diritto dell'iscritto raggiunto da procedimento disciplinare di essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

La descrizione delle sanzioni disciplinari è demandata al successivo titolo VII dello Statuto del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

Art. 33.

Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è competente di prima istanza sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci attivate secondo le procedure di cui all'art 37. Essa è costituita da tre Soci eletti dall'Assemblea Federale. Nella prima riunione utile la Commissione elegge, tra i membri, il Presidente. La commissione e il Presidente durano in carica tre anni.

Le decisioni sono a prese a maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VII GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 34.

Principi ispiratori

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà si ispira ai principi di trasparenza, garanzia, buona fede ed autodisciplina per regolare i rapporti all'interno della sua struttura.

L'intero impianto dello Statuto è improntato alla trasparenza delle procedure, così come dei diritti e dei doveri degli Iscritti tra di loro e nei loro rapporti con il Partito.

Garanzia, perché il sistema si basa sulla presunzione di innocenza e sul diritto di difesa in tutti i livelli del procedimento disciplinare.

Buona fede, perché il concetto fondante alla base di tutta la costruzione del partito è un'unione indissolubile di uomini e donne che, identificandosi con il "Patto di Lealtà per il Nord", intendono dare il meglio delle proprie energie per il successo del PPN e, quindi, del Paese tutto.

Autodisciplina, perché in un'attività basata sul volontariato, quale è quella dell'attivismo politico, più che le norme, più che i controlli, più che le sanzioni la differenza la fa sempre e solo la libera volontà di tutti gli iscritti di uniformarsi a regole di comportamento rispettose degli altrui diritti e non penalizzanti per la "comunità-partito" presa nel suo insieme.



Art. 35.

Norme di condotta degli Iscritti

Tutti gli Iscritti debbono sempre uniformare la loro condotta nella vita di partito o quando, all'esterno, sono comunque identificabili come esponenti del PPN alla massima correttezza formale e sostanziale.

Sono pertanto espressamente vietate le condotte discriminanti, insultanti, escludenti nei rapporti con gli altri.

Art. 36.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità è sempre individuale, il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà non riconosce le punizioni collettive, in caso di condotte scorrette da parte di gruppi organizzati di Iscritti, l'accertamento della verità procederà sempre su base individuale partendo dai responsabili gerarchici per i quali le responsabilità di condotta sono sempre aggravate.

L'Iscritto a cui si addebita una condotta scorretta ha il diritto di conoscere la sua accusa e chi lo ha accusato.

Art. 37.

Procedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare è così normato:

a) il responsabile della struttura organizzativa di iscrizione del Socio ritenuto passibile di addebito avvia il procedimento mediante contestazione scritta, con prova di ricezione e di data, dell'addebito appena ne abbia notizia ad abbia acquisito i necessari riscontri documentali e testimoniali e comunque non oltre quindici giorni dalla data in cui ne abbia ricevuto notizia;

b) il Socio accusato ha diritto di richiedere una sua convocazione preliminare al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza per offrire le prove della insussistenza delle accuse entro il termine di 5 giorni dalla contestazione;

c) se il responsabile accetta le valutazioni del Socio accusato, il procedimento si chiude entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione di cui alla lettera b) e ne viene data notizia al livello gerarchicamente superiore. Per le azioni che riguardano i componenti dell'Assemblea Federale, sempre nello stesso termine, ne viene informato il Presidente;

d) se gli elementi addotti dal Socio non vengono ritenuti idonei a privare di rilevanza i riscontri documentali o testimoniali già acquisiti, oppure il Socio non si è avvalso della possibilità di cui al precedente punto b), entro 15 giorni dall'avvio del procedimento di cui alla lettera a, viene convocata la Commissione di Garanzia;

e) la Commissione di Garanzia, riunita in seduta con verbalizzazione, ascolta il responsabile che ha avviato la contestazione disciplinare ed il Socio accusato. Questi potrà farsi aiutare da una memoria scritta o dall'assistenza di un altro Socio;

f) udite le parti, la Commissione di Garanzia emetterà la propria decisione, entro un mese dalla data di convocazione di cui alla lettera d) dopo una camera di consiglio a porte chiuse;

g) nel dispositivo andranno, succintamente, esposte le motivazioni dell'annullamento o della conferma dell'addebito disciplinare e, se confermato, la sanzione che viene irrogata;

h) la sanzione è immediatamente esecutiva, fermo restando il diritto di appello nel merito o per equità;

i) nel caso i tempi di cui alle lettere c, d, f vengano superati il procedimento è estinto.

Art. 38.

Sanzioni disciplinari

La Commissione di Garanzia può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine di progressiva gravità:

- I. Richiamo verbale;
- II. Richiamo scritto;
- III. Sospensione dalla vita di Partito sino a 1 mese;
- IV. Decadenza dalle cariche;
- V. Non accettazione della domanda di rinnovo al Partito per l'anno successivo;
- VI. Espulsione.

Art. 39.

Ricorsi avverso sanzioni disciplinari

a) L'appello è promosso presso il Collegio dei Proviviri per i lodi della Commissione di Garanzia, entro 15 giorni dalla decisione di cui alla lettera f. I ricorsi nel merito indicano la volontà del Socio accusato di continuare a dichiarare la propria estraneità all'addebito; i ricorsi per equità accettano la decisione ma ne contestano la sanzione irrogata;

b) Il secondo grado di giudizio si svolge solo sulla documentazione del primo grado e su eventuali memorie integrative ma non prevede la presenza delle parti interessate;

c) La decisione assunta in secondo grado deve essere presa entro 15 giorni dalla presentazione dell'appello ed è irrevocabile. Essa deve essere applicata entro cinque giorni, da tutte le strutture ed i dirigenti del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.

TITOLO VIII
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 40.

Principi ispiratori

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà basa la sua azione su un duplice binario:

- Unitarietà della direzione politico-strategica;
- Rispetto delle specificità dei diversi territori che compongono la Padania.

Questo si traduce in un forte centro Federale che crea le linee guida del Partito e mira a costituire la massa critica affinché le nostre idee abbiano maggiore possibilità di ascolto e recepimento all'interno delle politiche del Paese ed altresì, si traduce in un'organizzazione territoriale stratificata e policentrica al fine di valorizzare al massimo le competenze e le specificità dei nostri Iscritti e del territorio. L'organizzazione territoriale è la seguente:

- Regioni;
- Province;
- Comuni.

Art. 41.

Unioni Regionali

L'Unione Regionale è la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà che opera in una Regione della Padania. È costituita su iniziativa del Segretario Federale del PPN e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, è articolata nella seguente maniera:

- a) Segretario Regionale;
- b) Vice Segretario Regionale;
- c) Tesoriere Regionale;



d) Dirigente Regionale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che è ricompresa tra l'art 41 e l'art 43;

e) Direttivo Regionale.

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio. I Direttivi regionali potranno avere, al massimo, un plenum così composto:

I. Valle d'Aosta = i tre Segretari Comunali con più iscritti più 2 componenti eletti, totale 5 componenti;

II. Piemonte = i 7 Segretari provinciali più 14 componenti eletti, totale 21 componenti;

III. Lombardia = 11 Segretari provinciali più 22 componenti eletti, totale 33 componenti;

IV. Trentino Alto Adige/Sudtirolo = i 2 Segretari provinciali più 4 componenti eletti, totale 6 componenti;

V. Veneto = i 7 Segretari provinciali più 14 componenti eletti, totale 21 componenti;

VI. Friuli Venezia Giulia = i 4 Segretari provinciali più 8 componenti eletti, totale 12 componenti;

VII. Liguria = i 4 Segretari provinciali più 8 componenti eletti, totale 12 componenti;

VIII. Emilia Romagna = i 9 Segretari provinciali più 18 componenti eletti, totale 27 componenti.

IX. Marche = i 5 Segretari provinciali più 10 componenti eletti, totale 15 componenti.

In attesa di completare l'attivazione di tutte le strutture provinciali i numeri dei Direttivi regionali saranno inferiori ma sempre rispettando il rapporto 1/3 Segretari provinciali 2/3 componenti eletti dall'Assemblea regionale. Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi del livello Regionale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità. Resta salvo il principio che solo gli organi direttivi federali sono autorizzati all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.

Art. 42.

Federazioni Provinciali

La Federazione Provinciale è la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà che opera in una Provincia della Padania. È costituita su iniziativa del Segretario Regionale del PPN con l'autorizzazione - scritta - del Segretario Federale, e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, è articolata nella seguente maniera:

a) Segretario Provinciale;

b) Vice Segretario Provinciale;

c) Tesoriere Provinciale;

d) Dirigente Provinciale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che è ricompresa tra l'art 42 e l'art 43;

e) Direttivo Provinciale.

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio. I Direttivi provinciali potranno avere, al massimo, un plenum composto da 30 membri, così articolati: i legali rappresentanti *pro tempore* (Segretari Comunali) delle 10 sezioni comunali più rappresentative e 20 componenti eletti dall'Assemblea provinciale.

I Direttivi provinciali dovranno sempre rispettare il rapporto 1/3 Segretari comunali 2/3 componenti eletti dall'Assemblea provinciale. Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi del livello provinciale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità. Resta salvo il principio che solo il livello Federale è autorizzato all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.

Art. 43.

Sezione Comunale

La Sezione comunale è la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà che opera in un Comune della Padania. È costituita su iniziativa del Segretario Provinciale del PPN con l'autorizzazione - scritta - del Segretario regionale, e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, è articolata nella seguente maniera:

a) Segretario Comunale;

b) Tesoriere Comunale;

c) Dirigente Comunale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che è ricompresa nel presente articolo;

d) Direttivo Comunale.

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio. I Direttivi comunali sono così composti:

- Sino a 100 Iscritti - 5 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere;

- Sino a 200 Iscritti - 9 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere;

- Oltre 200 Iscritti - 15 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i componenti dei Direttivi sono eletti dalle assemblee comunali. Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi del livello provinciale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità. Resta salvo il principio che solo il livello Federale è autorizzato all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.

Art. 44.

Autonomia gestionale e patrimoniale

Le articolazioni territoriali previste dal presente Titolo hanno tutte una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze che sono di seguito elencate:

- Unioni regionali:

a) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento;

b) Spese di attività politica-propagandistica;

c) Spese per gli organi collegiali provinciali;

d) Spese per propaganda;

e) Contributi organizzativi alle Federazioni provinciali inquadrate;

f) Contributi straordinari a qualsiasi livello organizzativo presente nel territorio regionale;

g) Facoltà di apertura di un c/c bancario o postale.

- Federazioni provinciali:

a) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento;

b) Spese di attività politica-propagandistica;

c) Spese per gli organi collegiali provinciali;


d) Contributi organizzativi e straordinari alle sezioni comunali inquadrate.

- Sezioni Comunali:

a. Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento;

b. Spese di attività politica-propagandistica.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna struttura territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Tesoriere Federale. Ogni previsione di spesa fissa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. Le spese non ricorrenti dovranno avere copertura nella disponibilità di cassa già presente. I responsabili delle strutture organizzative territoriali che hanno



assunto un impegno rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati o per spese fuori dagli ambiti ammessi dal presente articolo.

Art. 45.

Attivazione delle strutture

Ferme le deroghe di cui alla norma transitoria VI dello Statuto, le strutture territoriali del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà si possono attivare quando:

a) Unione Regionale, quando sono attive la metà più una delle Federazioni provinciali possibili ovvero quando risultino associati almeno 150 (centocinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate;

b) Federazione provinciale, quando sono attive almeno 7 (sette) sezioni comunali ovvero quando risultino associati almeno 50 (cinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate;

c) Sezione comunale, quando sono iscritti almeno 3 Soci.

Art. 46.

Attività di coordinamento e controllo

Ferme restando le titolarità e le competenze dei diversi livelli territoriali, il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà basa il proprio agire politico sull'istanza del coordinamento operativo tra le diverse istanze organizzative. Pertanto, sono di esclusiva competenza:

- Federale: Manifesto politico, obiettivi finali e strategici del Partito, regole amministrative e di garanzia democratica, potere di surrogazione in caso di inadempienza;

- Regionale: coordinamento delle politiche regionali, gestione degli associati nella regione, individuazione delle linee politiche per le materie devolute alla competenza regionale;

- Comunale: politica territoriale coordinata a livello provinciale al fine di evitare posizionamenti incoerenti rispetto alle linee guida del Partito.

TITOLO IX ELEZIONI E CANDIDATURE

Art. 47.

Elezioni

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà sostiene la partecipazione attiva e democratica alle elezioni in tutte le istituzioni della Repubblica italiana e dell'Unione Europea.

Art. 48.

Candidature

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà può candidare i propri Iscritti per le cariche elettive in conformità con le leggi elettorali italiane. La selezione dei candidati avviene attraverso procedure trasparenti e democratiche. Le liste dei candidati sono approvate dalla Segreteria Politica. Tutti i Soci Ordinari, che ne abbiano i requisiti di legge, possono presentare la loro candidatura entro i termini fissati dalla Segreteria Politica, che sceglie i candidati con voto palese. Il Segretario ha facoltà di nomina di due candidati con precedenza sugli altri.

Art. 49.

Presentazioni delle liste elettorali

È a cura del responsabile della struttura del PPN interessata dalle elezioni procedere con gli adempimenti di Legge per la presentazione delle liste elettorali e per il processo di selezione dei candidati.

Art. 50.

Simbolo di lista

La titolarità all'uso del nome e del simbolo del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà è una diretta responsabilità del Segretario Federale del PPN. Per tutte le elezioni sarà cura dei diversi responsabili di livello informare la Direzione Federale dell'avvenuta preparazione della lista, della selezione dei candidati e della scrittura del programma politico territoriale per ottenerne l'approvazione all'uso del nome "Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà" ed all'uso del simbolo. È, pertanto, sempre sottratta alla potestà dei rappresentanti legali delle strutture territoriali di poter procedere alla presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali a nome del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà.

TITOLO X AMMINISTRAZIONE

Art. 51.

Principi generali

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà gestisce le proprie finanze in modo trasparente e responsabile, in ottemperanza alle leggi finanziarie italiane. L'organo responsabile della gestione finanziaria è la Tesoreria. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 52.

Entrate

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti al parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti nei consigli comunali;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti nelle altre Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- libere contribuzioni dei simpatizzanti e dei benemeriti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 149/2013 il PPN prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Il versamento dei contributi deve essere conforme alle previsioni della legge 21 febbraio 2014 n. 13. Non è ammesso accettare contributi da soggetti ricadenti nelle fattispecie dell'Art 10 della medesima legge.



Art. 53.

Uscite

Le uscite sono costituite da:

- spese di funzionamento della sede Federale;
- spese del personale della sede Federale;
- spese di esercizio connesse con lo svolgimento dell'attività politica a livello Federale;
- spese connesse con le competizioni elettorali europee e/o politiche e di eventuali campagne referendarie;
- propaganda;
- contributi ordinari alle strutture territoriali;
- contributi straordinari alle strutture territoriali.

Art. 54.

Patrimonio

Il patrimonio del Partito è costituito da:

- avanzi dalle gestioni precedenti;
- immobili, comunque acquisiti;
- conti correnti ordinari e di gestione del risparmio.

Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà dispone del suo eventuale patrimonio per coprire eventuali spese imprevedute o per intraprendere azioni straordinarie di attività politica.

Art. 55.

Esercizio

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione del Partito al 31 dicembre dell'anno di costituzione. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, l'Assemblea Federale è convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

Art. 56.

Bilanci delle articolazioni territoriali e sgravio di responsabilità

La struttura organizzativa Federale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi federali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo gli indirizzi pervenuti dal Segretario Federale e dal Tesoriere ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. I dirigenti di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente e congiuntamente approvate dal Segretario Federale e dal Tesoriere.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;

- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

Tutti i livelli territoriali dovranno approvare il proprio rendiconto entro questa inderogabile sequenza temporale:

- livello comunale, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- livello provinciale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture comunali di diretta pertinenza;
- livello regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture provinciali di diretta pertinenza.

Art. 57.

Bilancio consuntivo conglobato

Il bilancio consuntivo conglobato di esercizio viene approvato dall'Assemblea Federale entro il 30 aprile di ciascun anno e congloba i rendiconti di tutte le strutture regionali. Il rendiconto viene pubblicato sul sito internet del Partito, entro i termini previsti dalla legge e prodotto agli Organi Istituzionali in conformità alla Legge.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici. Ogni intervenuta modifica legislativa in materia di rendicontazione che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

TITOLO XI
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 58.

Modifiche Statutarie

Le modifiche a questo statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea Federale. Le proposte di modifica dovranno essere discusse e votate dall'Assemblea Federale. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. I lavori dell'Assemblea Federale convocata con all'Ordine del Giorno una modifica statutaria dovranno avvenire con atto pubblico.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

Disposizioni finali

Ogni questione non regolamentata da questo statuto sarà gestita in conformità con le leggi italiane.

La chiave interpretativa per le eventuali questioni non regolamentate sarà, in ordine decrescente di importanza:

- a) Costituzione della Repubblica italiana;
- b) Normativa comunitaria;
- c) Leggi della Repubblica italiana;
- d) Statuto del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà;
- e) Il principio giuridico della buona fede.

Ove nonostante lo sforzo esegetico non si arrivasse ad una soluzione della controversia non regolamentata, si ricorrerà all'arbitrato di cui al successivo art. 61. Tutti gli Iscritti al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà accettano espressamente la clausola compromissoria per le liti che dovessero sorgere all'interno della vita del PPN.



Art. 60.

Clausola di salvaguardia

Il Segretario Federale ha mandato per apportare, mediante atto pubblico, tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di atto fondativo presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m.i.

Altresì, ogni intervenuta modifica legislativa, approvata successivamente all'iscrizione al Registro dei partiti politici, che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente, nella prima riunione utile dell'Assemblea Federale.

Art. 61.

Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Iscritti o fra alcuni di essi, i loro eredi e il Partito o gli organi dello stesso in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Collegio dei Probiviri è rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelto di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale, dove è posta la sede legale del Partito Popolare del Nord, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.

Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà svolgimento in presenza e nella sede legale del PPN che è tenuto a garantire i locali per i lavori arbitrali.

Art. 62.

Scioglimento

Lo scioglimento del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà è deliberato dall'Assemblea Federale a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ aventi diritto. Se lo scioglimento viene approvato, l'Assemblea Federale dovrà nominare un liquidatore e tutte le cariche sociali decadranno. Gli eventuali avanzi di gestione saranno devoluti all'Associazione Culturale Autonomia & Libertà, Codice fiscale n. 91055350168.

Art. 63.

Disposizioni transitorie

I. Un Socio fondatore sarà eletto Segretario Federale dall'Assemblea Federale costituita dai soci fondatori.

II. L'Assemblea Federale sarà convocata, in modo straordinario vista la presenza di tutti i suoi componenti, in seduta immediata e provvederà ad eleggere il Vice Segretario Federale Vicario ed il Tesoriere.

III. Completato il quadro delle cariche essenziali per il funzionamento statutario, il Segretario Federale proporrà di eleggere i tre componenti del Collegio dei Probiviri - anche tra non Soci

IV. Entro i successivi 90 giorni l'Assemblea Federale provvederà a completare il plenum dei Collegio dei Probiviri eleggendo anche i supplenti.

V. L'Assemblea Federale fisserà di anno in anno la quota sociale.

VI. Appena una regione avrà attivato almeno una parte delle strutture provinciali si dovrà celebrare l'Assemblea Regionale entro i 90 (novanta) giorni dal raggiungimento del seguente dato numerico:

- Valle d'Aosta: all'attivazione di 3 sedi comunali;
- Piemonte: all'attivazione di 4 strutture provinciali;
- Liguria: all'attivazione di 2 strutture provinciali;

- Lombardia: all'attivazione di 5 strutture provinciali;
- Trentino-Alto Adige/Sudtirolo: all'attivazione di 1 struttura provinciale e di almeno una sede comunale nell'altra provincia;
- Veneto: all'attivazione di 3 strutture provinciali;
- Friuli - Venezia Giulia: all'attivazione di 2 strutture provinciali;
- Emilia-Romagna: all'attivazione di 4 strutture provinciali;
- Marche: all'attivazione di 3 strutture provinciali.

VII. Se i livelli organizzativi di cui al punto precedente non fossero raggiunti entro il 36° mese dalla fondazione del Partito, le Assemblee Regionali andranno comunque celebrate.

VIII. Le Unioni regionali con la celebrazione della propria Assemblea provvedono ad eleggere i propri Dirigenti.

ALLEGATO

A) Logo del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà




25A03938


MINISTERO DELL'INTERNO**Ripartizione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2025, corredato dell'allegato A «Nota metodologica» e allegato B, relativo alla ripartizione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, di cui all'art. 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 luglio 2025, con il n. 2880.

25A04099



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 2 3 *

€ 1,00

